



Università
Ca' Foscari
Venezia



Venezia, 31 gennaio 2014
Prot. n. 3665 – III/13 rep. 20

**UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT**

Il Direttore del Dipartimento di Management

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca";
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 25/06/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.D.R. n° 456 del 17/12/2013 e successive modifiche e integrazioni, che approva il progetto di ricerca cod. 2120/101/18/1148/2013 nell'ambito del bando regionale 2013 – DGR 1148/2013 - Tipologia "Assegni di Ricerca" - Programma Operativo Regionale FSE Ob. CRO Asse IV 2007-2013;
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Management del 15 gennaio 2014 con la quale è stato determinato e autorizzato il programma di ricerca ai fini dell'attribuzione dell'Assegno;
CONSIDERATO che nell'All. B della DGR 1148/2013 - Tipologia "Assegni di Ricerca" - POR FSE Ob. CRO Asse IV 2007-2013 si prevede che il destinatario dell'Assegno di ricerca debba possedere il requisito della disoccupazione/inoccupazione;

Dispone:

Art. 1 – Oggetto

1. E' indetta una selezione pubblica per il conferimento **di n. 1 assegno** con durata di mesi 12, che sarà regolato da apposito contratto. L'importo dell'assegno, a carico dell'Università, tramite finanziamento del Fondo Sociale Europeo, è pari ad un importo di **Euro 20.143,24**, al netto degli oneri a carico dell'Ente erogante. L'importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.

Il programma di ricerca prevede l'inizio dell'attività entro il 31 marzo 2014.

2. L'assegno è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al seguente programma di ricerca del Dipartimento di Management:



INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO
INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DELLA REGIONE DEL VENETO

- **Titolo: Le imprese ultracentenarie in Veneto: identità aziendale, strategie e performance di lunga durata**
- **Title: Centenarian firms in Veneto: firm identity, strategies and long term performance**
- **SSD: SECS-P/12**
- **responsabile scientifico e tutor: prof.ssa Paola Lanaro**
- **durata: 12 mesi**
- **descrizione del programma di ricerca:** Il tema indagato è il rapporto tra costruzione dell'identità e longevità delle aziende; la prospettiva adottata è quella di lungo periodo in un'ottica in grado di coniugare le competenze dello storico e quelle dell'aziendalista. La tematica dell'identità di impresa è stata negli ultimi anni approfondita in campo teorico da numerosi studi di carattere internazionale; la ricerca in oggetto vuole appunto coniugare questi risultati teorici con l'analisi di una realtà aziendale presente sul mercato da oltre un secolo.
- **Abstract:** The aim of this project is to study the relationship between firm identity and firm longevity. The project adopts a long term perspective in order to bring together historical and business studies' approaches. Recently several theoretical works have deepened the issue of firm identity; the aim this research is therefore to verify these theoretical outcomes analyzing the economic performance of a centenarian firm in a long term perspective.

3. La selezione mira all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare esclusivamente **disoccupati/inoccupati** che siano in possesso di diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 2009, n. 509), laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) in Scienze economico – aziendali classe LM-77.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3 c. 2.

4. Non possono essere titolari di assegno, **e sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni**, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Analoga norma si applica per i dipendenti di ruolo delle università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telegramma postale, su richiesta dell'interessato.

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione e termine

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell'assegno indicato nel precedente articolo 1, il candidato è tenuto a presentare domanda con relativa documentazione.

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, deve essere compilata e presentata, assieme alla relativa documentazione, a pena di esclusione dalla selezione, al **Direttore del Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari Venezia, San Giobbe, Cannaregio, 873 – 30121 Venezia**, entro il **termine perentorio di giorni 20 dalla data di affissione all'Albo ufficiale e di inserimento del presente bando nella pagina web di questo Ateneo: www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1538** e nelle pagine web del MIUR <http://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship> e dell'Unione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm>. Questo termine costituisce la scadenza del bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. Gli schemi per partecipare al bando sono disponibili nella pagina web di questo Ateneo raggiungibile attraverso il percorso Ricerca > Fare ricerca a Ca' Foscari > Assegni di ricerca > Lista dei bandi Assegni di Ricerca attualmente attivi: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1538

4. Nella domanda il candidato deve precisare in modo inequivocabile il titolo dell'assegno di ricerca per il quale intende essere selezionato ed il n. di protocollo del Bando.

5. La domanda documentata può essere presentata a mano presso la Segreteria del Dipartimento di Management, San Giobbe - Cannaregio, 873, Venezia, entro le h. 13:00 del giorno di scadenza del bando, nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

6. La domanda e la relativa documentazione possono essere inoltrate per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo di cui al precedente comma 2.

In tale caso fa fede la data di ricevimento da parte dell'Amministrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno della scadenza del bando, pena esclusione.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura:

Bando FSE 2013 - Assegni di Ricerca. Titolo Assegno: **Le imprese ultracentenarie in Veneto: identità aziendale, strategie e performance di lunga durata.**

7. Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università Ca' Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro la scadenza di cui al precedente comma 2. L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra pec. Nell'oggetto dell'e-mail indicare [Bando FSE 2013 – Assegno di Ricerca – Dipartimento di Management – titolo dell'assegno – n. di protocollo del Bando].

8. Al messaggio di posta elettronica certificata dovranno essere allegati:

a. la domanda;

b. le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 debitamente sottoscritte e accompagnate da copia di un documento di identità valido, scansionate in formato PDF;

c. gli ulteriori allegati alla domanda previsti da bando (ved. art. 5) anch'essi esclusivamente in formato PDF.

La trasmissione della predetta documentazione in formati diversi (p. es. .doc, .xls) costituirà motivo di esclusione dalla selezione.

9. Alla domanda, indipendentemente dalla modalità di consegna, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato, pena inammissibilità della candidatura.

10. Sono inammissibili e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, illeggibili, prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, non risultino ricevute entro la scadenza di cui al comma 2, ed in particolare entro l'orario di cui al comma 5 per le domande consegnate a mano.

11. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

- a) il titolo dell'assegno per il quale intende partecipare al bando e il n. di protocollo del Bando;
- b) i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- c) il docente responsabile con ruolo di tutor dell'assegno per il quale intende partecipare al bando;
- d) il possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale/laurea vecchio ordinamento. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame finale;
- e) l'eventuale possesso del diploma di dottore di ricerca, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo italiano;
- f) la cittadinanza posseduta;
- g) di essere disoccupato/a o inoccupato/a;
- h) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- i) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- j) di non essere titolare di borse o indennità di studio;
- k) di non essere iscritto a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, master universitari, sia in Italia che all'estero;
- l) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- m) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- n) se cittadino non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
- o) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d'Ateneo, dalla normativa vigente e dalla Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni;
- p) l'indicazione, ove prevista (art. 5), della volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via video telematica. In tal caso nella domanda dovrà essere dichiarata la fattibilità tecnica, con l'indirizzo skype e/o l'eventuale altra modalità delle quali ci si intende avvalere;
- q) il possesso dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;
- r) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando agli artt. 1 e 5;
- s) I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.

12. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere d, g, p, r comporterà l'esclusione dalla selezione.

13. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto), e quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15. Ogni candidato deve allegare alla domanda (All. A):

- a) il proprio curriculum vitae et studiorum, sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.lgs. 196/2003;
- b) l'eventuale elenco delle pubblicazioni del candidato;
- c) la dichiarazione di assenza di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con qualsiasi professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, con il Direttore Generale o con qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 1 e 5.

16. I candidati dovranno dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

17. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ma regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

18. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

19. Il curriculum, l'elenco delle pubblicazioni, la dichiarazione (All. B) inerente l'assenza di parentela o di affinità e tutti gli allegati a corredo della domanda (All. A) devono essere consegnati o spediti per posta unitamente alla domanda, a pena di inammissibilità.

20. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. Relativamente all'assegno da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (artt. 1, 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza

rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

3. Gli atti di selezione sono approvati con Decreto del Rettore e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 5 – Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, del curriculum vitae et studiorum, della produzione scientifica, del colloquio.

2. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti. **Il colloquio** mira all'accertamento delle competenze sui seguenti temi:

- Conoscenza del recente dibattito sui temi relativi al rapporto tra identità e performance aziendali
- Conoscenza del contesto storico veneto e veneziano
- Competenze storico-economiche generali.

3. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.

4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, come previsto anche al successivo art. 8.

5. Oltre alle pubblicazioni, sono titoli preferenziali:

- a. il dottorato di ricerca;
- b. l'eventuale possesso di un curriculum scientifico professionale che certifichi una precedente attività di ricerca; il dottorato di ricerca in Storia economica, la comprovata conoscenza del contesto storico dell'area oggetto dello studio svolto, attività di ricerca presso Università o altri enti per almeno 1 anno, la cui valutazione è affidata alla Commissione;
- c. la presentazione di una proposta Marie Curie/ERC/FIRB che abbia conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi o aver già recentemente concluso un progetto Marie Curie/ERC/FIRB finanziato;
- d. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.

6. Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal territorio italiano, e per coloro che risiedono oltre i 200 km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può essere sostenuto per via video telematica, previo consenso della Commissione giudicatrice che ne verifica la fattibilità tecnica.

Art. 6 – Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico:

- da 0 a 60 per i titoli e le pubblicazioni,
- da 0 a 40 per il colloquio.

2. I candidati **sono ammessi al colloquio qualora la valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.**

3. La data del colloquio è fissata per il giorno **26 febbraio 2014 alle ore 12.00** presso **Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Management, San Giobbe – Cannaregio, 873, Sala riunioni secondo piano.**

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione ufficiale e i candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione a domicilio. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati in questa sede.

Eventuali variazioni di data, ora, luogo, saranno resi pubblici nella pagina web di questo Ateneo: http://www.unive.it/ngcontent.cfm?a_id=65157.

4. L'assenza dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.

5. Il colloquio si svolge pubblicamente. **Il colloquio si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia non inferiore a 28 punti su 40.**

6. I candidati **sono ritenuti idonei** allo svolgimento della specifica attività di ricerca **qualora la somma dei punti** assegnati ai titoli e al colloquio risulti **non inferiore a 70/100.**

7. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

8. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

9. La graduatoria può essere utilizzata secondo l'ordine in cui è formulata, in caso di rinuncia, o di mancata accettazione nei termini comunicati dalla struttura dell'assegnatario o di cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (artt. 9, 18 c. 7), fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

Art. 7 - Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, in seguito all'esito delle verifiche di cui all'art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, il Rettore approva con proprio decreto la graduatoria e i verbali della procedura di selezione e li rende pubblici secondo le modalità di cui al seguente art. 8 del bando.

2. L'Area Ricerca si occupa degli adempimenti di cui al precedente comma e di quelli ulteriori indicati nel succitato art. 9 del Regolamento. Il Direttore del Dipartimento di Management conferisce l'assegno di ricerca al vincitore dell'assegno, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

3. L'assegnista dovrà esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Management a mezzo del quale saranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art. 1 del bando.

4. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 4 e 13 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca e dell'art. 11 del presente bando.

5. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, già presenti nel territorio italiano, dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 ter del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni.

Art. 8 – Pubblicità della procedura di selezione

1. E' assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.

2. E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. e del relativo regolamento interno di attuazione.

Art. 9 – Attività del titolare dell'assegno

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta presso la sede della Struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata dell'attività di ricerca e deve includere la permanenza presso una o più aziende nonché le missioni e altre attività fuori sede, così come stabilito dal Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dietro preventiva autorizzazione del tutor di riferimento. L'assegnista svolge la sua attività in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor.

2. Nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di *tutor* sono svolte da altro docente appositamente incaricato dalla struttura.

3. Al titolare di assegno saranno forniti dalla struttura i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

4. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 10 – Proprietà intellettuale e riservatezza

1. Ai sensi dell'All. B della D.G.R. n. 1148 del 05/07/2013, art. 3.6, ferma restando la titolarità del diritto morale (diritto della personalità indissolubilmente legato all'individuo, indisponibile, inalienabile, imprescrittibile) in capo all'autore dell'opera, il diritto di utilizzazione dei prodotti realizzati spetta all'Amministrazione appaltante.

Art. 11 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell'attività

1 I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 181/2000 come modificato dal Dlgs 297/02, per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

2 Gli assegni di ricerca finanziati dal FSE non potranno essere conferiti a coloro che risultino iscritti durante il periodo di durata del percorso di ricerca (12 mesi) a: corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, master universitari, sia in Italia che all'estero. Non potranno essere cumulati inoltre ad altre borse o indennità di studio a qualsiasi titolo conferite nello stesso arco temporale di svolgimento dell'attività di ricerca, né a finanziamenti pubblici e/o privati ottenuti per la realizzazione del progetto di ricerca.

3. La durata dei rapporti fra l'Università e uno stesso soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può in ogni caso superare i 4 anni, compresi contratti diversi stipulati con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010 art. 22, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vanno considerati i periodi trascorsi in congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità, secondo la normativa vigente, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

5. La durata dei rapporti fra Università e uno stesso soggetto, che risulti essere titolare di assegno di ricerca, può eccedere i 4 anni nei casi previsti dal Regolamento art. 2 c. 3 ed eventuali successivi adeguamenti normativi, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

7. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista e non rechi pregiudizio all'università, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento e in eventuali adeguamenti normativi e quanto previsto dal Dlgs 181/2000 come modificato dal Dlgs 297/02, per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

8 L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

9. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

Art. 12 – Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

2. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare alla struttura n. 2 "Piani preventivi semestrali" e n. 2 "Report consuntivi semestrali". Al termine del periodo di durata dell'assegno, è dovuto un "Rapporto di ricerca definitivo" anche al fine della graduazione dell'importo dell'assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art. 7. Nei "Report consuntivi" e nel "Rapporto di ricerca" il titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al

quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno, fatta salva la Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

3. Il "Rapporto di ricerca", corredato del giudizio del *tutor* sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portato all'esame del Consiglio del Dipartimento.

4. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio del Dipartimento, sentito il titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio del Dipartimento.

5. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal *tutor* o dal Consiglio del Dipartimento. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.

4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.

6. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Art. 15 - Ritiro di documenti e pubblicazioni

1. I candidati potranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate a questa Università, dopo due mesi dall'espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento della presente selezione è l'avv. Esterita Vanin, Segretario del Dipartimento di Management.

Art. 17 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo, alla normativa vigente in materia e alla Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

Venezia, 31 gennaio 2014

Firmato
Il Direttore del Dipartimento di Management
Prof. Giorgio Stefano Bertinetti

(Allegato A) Schema di domanda

(in carta semplice)

Al Direttore del Dipartimento di Management
Università Ca' Foscari Venezia
San Giobbe – Cannaregio, 873

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (prov. di _____),
residente a _____ (provincia di _____), in via _____ n. _____,
C.A.P. _____, in possesso di cittadinanza _____, tel. _____
_____ cell. _____, e-mail _____

chiede

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'assegno di ricerca relativo al programma di ricerca cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo DDR 456 del 17/12/2013: cod. _____ SSD _____ tutor: _____ procedura bandita con provvedimento Prot. n. _____ del _____.

Dichiara cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, (segnare con una crocetta l'opzione di interesse):

- a) di essere disoccupato/a o inoccupato/a e che tale requisito verrà mantenuto per tutta la durata del percorso formativo finanziato tramite FSE (vd. Appendice);
- b) di essere in possesso del diploma di laurea (ante D.M. 509/99) ovvero di laurea specialistica o magistrale in _____, conseguito/a in data _____ presso l'Università di _____ con il voto di _____ (oppure del titolo di studio straniero di _____ conseguito in data _____ presso _____);
- c) (*dichiarazione eventuale*) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in _____ conseguito in data _____ presso l'Università di _____;
- d) di essere cittadino/-a _____;
- e) di possedere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- f) di non essere titolare di borse o indennità di studio;
- g) di (non) avere usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- h) di non essere iscritto a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, master universitari, sia in Italia che all'estero;
- i) di (non) avere usufruito di precedenti assegni di ricerca presso Atenei o altri Enti di ricerca, conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per anni _____ mesi _____ presso _____ (in caso positivo indicare il numero di mesi/anni relativi a precedenti assegni di ricerca e la data di scadenza dell'ultimo contratto);
- j) di (non) essere già stato titolare di contratti conferiti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 per anni _____ mesi _____ presso _____ (in caso positivo indicare il numero di mesi/anni e la data di scadenza dell'ultimo contratto);
- k) di essere in possesso del permesso di soggiorno per _____ (tipo permesso) _____ con scadenza _____ (solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea già presenti sul territorio italiano);
- l) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11 del bando, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d'Ateneo, dalla normativa vigente e dalla Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni;
- m) di scegliere _____ quale lingua straniera di cui dare prova di conoscenza (se prevista tra gli argomenti del colloquio del programma di ricerca);

n) di voler sostenere il colloquio per via telematica (secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d'Ateneo), indicando come sede _____ (sede del colloquio)_____ per il quale dichiara la fattibilità tecnica del colloquio telematico ovvero: la struttura presso la quale si svolgerà il colloquio telematico è dotata di una postazione telematica con attrezzature informatiche, comunicative e strumentali necessarie p. es. PC; Connessione internet; Attrezzature e software per video conferenza; Cuffie; Microfoni; (specificare eventuali altre dotazioni)....

o) Richiede i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92:

.....
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap.

p) Di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo:

via..... n.....

pressocomune.....PROV.....CAP.....

telefono..... fisso mobile

e – mail

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

q) di voler far valere come titoli preferenziali i seguenti (scegliere ed adeguare al caso):

- a. il dottorato di ricerca in _____ conseguito il _____ presso l'Università di _____ con una tesi dal titolo _____;
- b. l'eventuale possesso di un curriculum scientifico professionale che certifichi una precedente attività di ricerca; il dottorato di ricerca in Storia economica, la comprovata conoscenza del contesto storico dell'area oggetto dello studio svolto, attività di ricerca presso Università o altri enti per almeno 1 anno, la cui valutazione è affidata alla Commissione;
- c. la presentazione di una proposta Marie Curie/ERC/FIRB che abbia conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi dal titolo _____ presentata nel bando _____ che ha ottenuto il voto _____ (si allegano le schede di valutazione);
- d. aver già concluso in data _____ un progetto Marie Curie /ERC/FIRB dal titolo _____ presentato nel bando _____,
- e. i diplomi di specializzazione conseguiti in ____ (data –luogo –voto/valutazione) _____ e frequenza nel periodo _____ di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento in ____ (data –luogo –voto/valutazione)_____ di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero;

Alla presente domanda allega:

- a) il proprio curriculum vitae, sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con, in calce la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.lgs. 196/2003.
- b) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in possesso;
- c) dichiarazione di assenza di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 1 e 5.

NB: I candidati sono tenuti a verificare la presenza nella domanda di tutti gli elementi necessari alla partecipazione secondo quanto indicato specificamente nel bando di interesse.

Nota*: per il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all'estero
ved. <http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=129>

Allega inoltre i seguenti documenti:

1.

Data, _____

firma per esteso

(Allegato B)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445)**

(in caso di compilazione a penna si prega di scrivere in stampatello)

Il/la sottoscritto/a Dott./ssa, nato/a a
(nazionalità), il.....(data di nascita), codice fiscale
..... residente in, domiciliato in via
..... cap città..... (provincia di.....*indicare la sigla*).

DICHIARA

consapevole che, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dall'attribuzione dell'assegno di ricerca:

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e di essere consapevole di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca art. 4 c. 7.
- di (non) essere dipendente di ruolo delle università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e di essere consapevole di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca art. 4 c. 7;
- di non essere dipendente di una pubblica amministrazione.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto sopra dichiarato, che possa intervenire durante il periodo di validità del contratto per assegno di ricerca eventualmente stipulato con l'Università, qualora risulti vincitore /-trice.

Data

.....
(firma)

Appendice

STATO DI DISOCCUPAZIONE

I requisiti per acquisire lo stato di disoccupazione

Una persona acquisisce lo stato di disoccupazione quando è:

- priva di occupazione,
- immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare a un percorso di riqualificazione professionale,
- attivamente impegnata nella ricerca di un nuovo lavoro.

Lo stato di disoccupazione lo si acquisisce recandosi personalmente al Centro per l'Impiego di domicilio firmando una dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare (DID lavoro).

Lo stato di disoccupazione si perde in caso il lavoratore trovi lavoro con un incarico superiore a 8 mesi, 4 mesi per coloro che hanno meno di 25 anni, e per attività lavorative a tempo indeterminato o avvio di un'attività autonoma.

La persona può mantenere lo stato di disoccupazione anche se lavora se non supera determinati parametri di reddito compatibili (Dlgs 181/2000, come modificato dal Dlgs 297/02). In questo caso deve però fare domanda al CPI di conservazione dichiarando che l'attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo) assicura un reddito mensile non superiore a 667,00 euro se si tratta di contratto di lavoro subordinato e assimilati e di 400,00 euro se deriva da lavoro autonomo.

Quando la disoccupazione è sospesa

Nel caso di attività lavorativa a tempo determinato inferiore a 8 mesi, 4 mesi per i lavoratori con meno di 25 anni, lo stato di disoccupazione si sospende e riprende a decorrere dalla cessazione del contratto. Quando il lavoratore finisce il periodo di lavoro a tempo determinato e si ha una riattivazione automatica della DID lavoro, non è quindi necessario tornare allo sportello a firmare la DID lavoro. In sede di eventuale dichiarazione all'INPS il lavoratore deve dichiarare come data della DID lavoro il giorno successivo alla scadenza del contratto.

Come si conserva lo stato di disoccupazione

Si conserva lo stato di disoccupazione se l'attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo) assicura un reddito mensile non superiore ad euro 667,00 se si tratta di contratto di lavoro subordinato e assimilati e di euro 400,00 se deriva da lavoro autonomo.

Il lavoratore interessato a conservare lo stato di disoccupazione deve presentare al CPI istanza di conservazione entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di lavoro. Il lavoratore che effettua la dichiarazione nel termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva. Questo consente al lavoratore di essere immediatamente disponibile al lavoro anche nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa.

Per ulteriori dettagli vedere DGR 1321/2011 - Allegato C

La decadenza dai trattamenti del sostegno al reddito

Lo stato di disoccupazione si perde in caso il lavoratore trovi lavoro o avvii attività di lavoro autonomo. E' inoltre prevista la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito e la conseguente perdita dello stato di disoccupazione nei casi di:

- rifiuto di sottoscrivere la DID;
- rifiuto di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale;
- mancata o parziale partecipazione, senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale individuato insieme ai servizi competenti;
- mancata presentazione del lavoratore alla convocazione da parte del Centro Per l'Impiego;
- rifiuto di un lavoro congruo.

Un'ulteriore causa di decadenza è il rifiuto, da parte di alcune tipologie di percettori, ad accettare di essere impiegati in lavori socialmente utili.

Per ulteriori dettagli vedere DGR 1321/2011 - Allegato B

STATO DI INOCCUPAZIONE

In base al Decreto legislativo 181/2000 e s.m.i lo stato di inoccupazione è la condizione del soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma, ma che dichiara di essere disponibile a svolgerla.